

ALLEGATO "A" AL N.1956/1665 DI REP.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, con durata illimitata, a norma dell'art. 36 del Codice Civile l'associazione denominata "FIAM", acronimo di "Fabbrica Italiana Associazioni Modellistiche"
Essa è composta da persone che praticano l'attività didattica, culturale, sportiva e sociale connessa all'arte del modellismo.

Art. 2 - Partecipazione ad altri organismi.

La FIAM, su delibera del Consiglio Direttivo e con l'avvallo della Assemblea, può aderire ad organismi nazionali ed internazionali quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3 - Scopi

3.1. La FIAM, che è apolitica e senza scopo di lucro, è indirizzata a promuovere e coordinare ogni iniziativa utile a favorire la creazione, l'avvio, l'affermazione e lo sviluppo di Associazioni che, per fini didattici, culturali, sportivi, sociali e di sicurezza, si impegnano senza fini politici e di lucro per lo sviluppo didattico, culturale, sportivo e sociale dell'attività connessa all'arte del modellismo con particolare riferimento alla sicurezza.

3.2. La FIAM espleta, in tale ambito, la didattica, lo sport, la cultura, la propaganda, la divulgazione, l'addestramento, il perfezionamento, dell'arte del modellismo, con particolare riferimento alla sicurezza e rappresenta unitariamente gli interessi di tutti gli associati nel rapporto con gli enti privati e pubblici sia italiani che internazionali, nei convegni di settore, sulla stampa in genere.

3.3. La FIAM facilita la collaborazione operativa tra i propri associati, ne favorisce la migliore solidarietà, studia, coordina e sviluppa qualsiasi azione o ricerca atta a migliorare lo stato sociale, lo sport, la tecnica e la sicurezza nell'arte del modellismo.

3.4. La FIAM supporta le Autorità e le Agenzie competenti nella definizione delle norme che regolano l'attività oggetto della ragione sociale partecipando ai tavoli di confronto specifici, ponendo a disposizione degli interessati l'ampia esperienza maturata negli anni direttamente ed anche attraverso i propri associati.

3.5. La FIAM provvedere a fornire ogni informazione e consulenza ai propri associati relativamente ai problemi settoriali e generali di loro interesse, anche mediante il coinvolgimento di consulenti specializzati, attuando servizi mirati e sviluppando sinergie nelle varie tematiche .

3.6. La FIAM sottoscrive per conto comune coperture assicurative, contratti collettivi di interesse pubblico ed acquisisce beni e servizi riservati agli associati.

3.7. La FIAM, per meglio raggiungere gli scopi sociali, si è dotata di un decalogo di comportamento e di un sistema di controllo e sanzioni valido per tutti gli associati in modo da assicurare alla intera collettività la comune disciplina da rispettare a garanzia dell'incolumità di persone e/o cose e della salvaguardia degli interessi e dei dati personali dei soci.

3.8. La FIAM persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte rispettando i codici etici dalla stessa adottati e impegna ugualmente gli associati alla loro osservanza.

3.9. Ogni associato si impegna a non servirsi della FIAM per fini diversi da quelli statutari o strettamente personali o in danno di altri associati, mentre, per gli usi consentiti, può in qualsiasi circostanza dichiarare l'appartenenza alla FIAM facendo uso anche del marchio sociale.

3.10. Gli associati si impegnano a mantenere un comportamento reciproco che, nel rispetto della libera concorrenza organizzativa e sportiva, sia improntato alla correttezza ed al "fair play".

3.11. La FIAM interviene, ove possibile, presso autorità, enti ed associazioni per la risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio della attività di comune interesse propria e da parte degli associati.

3.12. La FIAM per far ciò eroga agli associati una serie di servizi i cui diritti e doveri sono di pertinenza di coloro che li hanno richiesti liberando quindi la FIAM da qualsiasi responsabilità ed incombenza contrattuale a ciò connesso.

3.13. La FIAM, nello svolgimento di tali attività, non potrà prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.

3.14. la FIAM, per valorizzare ancor più la qualità dei servizi erogati, può richiedere ad un Ente appropriato la certificazione della qualità ISO 9001:2008 e può esimerla in qualsiasi momento o situazione. Ne consegue che tale certificazione sarà vincolante anche gli Enti associati e per i relativi soci.

3.15. La FIAM può istituire ed amministrare Centri Regionali (CR), che verranno affidati ad un Delegato Regionale. Detto Delegato potrà essere nominato direttamente per delibera presidenziale, ratificata dall'Assemblea, o, se nella regione esistono almeno tre Enti Associati iscritti alla FIAM, eletto a maggioranza semplice dai rappresentanti degli Enti Associati di quella regione. Nel primo caso potrà essere rimosso da tale carica mediante delibera presidenziale, ratificata dall'Assemblea ed in qualsiasi momento, mentre nel secondo rimarrà in carica per un quadriennio, che terminerà nello stesso anno di quello relativo alle cariche elettive della FIAM.


3.16. la FIAM potrà istituire Centri Provinciali (CP), che verranno affidati a Delegati Provinciali nominati od eletti come sopra.

Art. 4 - Sede legale e simbolo grafico

La sede legale della FIAM è a Milano ma su delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi distaccate in altre località.

Art. 5 - Simbolo grafico

La FIAM assume come unico simbolo grafico, quello sotto riprodotto



i cui colori sono: fondo azzurro con contorno blu, contorno ala e timone di colore bianco con lettere bianche e coccarda tricolore all'estremità dell'ala.

Art. 6 - Tipologia dei soci

Sono previste le seguenti tipologie di adesione alla FIAM:

- Associati Fondatori - in sigla EAF
- Associati Ordinari - in sigla EAO
- Associati Onorari - in sigla SO

Art. 7 - Associati Fondatori

Sono Fondatori gli Associati, anche persone fisiche, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della FIAM. Essi devono comunque rispettare quanto stabilito all'art. 10 del presente Statuto. Essi godono dei diritti di elettorato attivo e passivo degli organi della FIAM e possono fruire delle agevolazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Enti Associati Ordinari

Sono Associati Ordinari le persone fisiche e le associazioni, le società di capitali o di persone (che abbiano per scopo l'arte del modellismo) e che hanno aderito alla FIAM successivamente alla sua costituzione, residenti in Italia. Essi godono dei diritti di elettorato attivo e passivo degli organi della FIAM. Detto diritto è di pertinenza dei Legali rappresentanti pro tempore in carica delle Società di capitali o di persone e delle Associazioni.

Art. 9 - Associati Onorari

Il Consiglio Direttivo può nominare come Associati Onorari cittadini italiani per benemeritenze acquisite nei confronti della categoria, Dette persone possono esplicare la loro attività anche al di fuori dell'ambito del settore modellistico.

Tra questi possono essere nominati dal Presidente della FIAM, con ratifica dell'Assemblea, i Presidenti Onorari.

I Soci ed i Presidenti Onorari possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea ma non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo degli organi della FIAM.

I Soci Onorari ed i Presidenti Onorari non hanno obbligo di versare i contributi annuali.

Art. 10 - Partecipazione attiva

Tutti i soggetti che vogliono affiliarsi alla FIAM devono farne richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo della FIAM e devono dichiarare di essere in possesso delle caratteristiche, documentabili a richiesta della FIAM stessa, sotto indicate.

Le Associazioni devono avere uno statuto, non in contrasto con quello della FIAM che principalmente:

10.1.1. sancisca lo scopo istituzionale dell'attività connessa all'arte del modellismo,
10.1.2. sancisca la apoliticità e l'assenza di scopo di lucro,
10.1.3. sancisca in almeno 10 (dieci) il numero minimo dei soci che praticano attività oggetto del presente Statuto,
10.1.4. sancisca essere paritetico per tutti i soci il diritto elettorale attivo e passivo,
10.1.5. preveda la scadenza periodica degli organi dirigenziali,
10.1.6. preveda l'Assemblea dei soci quale organo massimo di indirizzo politico, di ratifica e di funzione elettorale,
10.1.7. preveda, oltre al Presidente, il Consiglio Direttivo,
10.1.6. preveda il libro soci, anche di formato elettronico, ove trascrivere i relativi nominativi con i relativi dati identificativi,
10.1.7. associ alla FIAM tutti i propri soci iscritti, ivi compresi quelli che lo richiedono in corso d'anno, pena la decadenza dall'associazione alla FIAM,
10.1.8. allegghi alla richiesta di affiliazione sia lo Statuto che l'elenco dei soci di quel momento, documenti che possono essere richiesti dalla FIAM all'Associazione in qualsiasi frangente,

Art. 11 - Periodo di osservazione

Ad iscrizione avvenuta, l'Associato deve effettuare un periodo di osservazione di iscrizione di almeno un anno al termine del quale, se non sussistono impedimenti di sorta, assumerà definitivamente a tutti gli effetti la qualifica di Associato Ordinario.

Nel periodo di osservazione l'associazione avrà tutti i diritti e tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

La conferma di iscrizione per l'anno successivo diviene automatico se il Consiglio Direttivo della FIAM non avrà eccepito.

In caso di non accettazione il Consiglio Direttivo dovrà motivarne le ragioni e l'associazione potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri della FIAM entro 30 giorni dall'avvenuta notifica,

Le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri sono insindacabili e l'associazione rinuncia fin d'ora a ricorrere in altre sedi.

Art. 12 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde:

12.1. per morosità, se dopo sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale non avrà provveduto al rinnovo della iscrizione,

12.2. per aver agito in contrasto con lo Statuto della FIAM,

12.3. per gravi inadempienze sportive e/o amministrative e/o morali,

12.4. per non avere osservato e fatto osservare volontariamente le direttive della FIAM,

12.5. tranne che per morosità, l'Associato colpito da detto provvedimento potrà ricorrere entro 30 giorni dall'avvenuta notifica al Collegio dei Probiviri della FIAM,

12.6. le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri sono insindacabili e l'Ente Associato colpito dal suddetto provvedimento rinuncia fin d'ora a ricorrere in altre sedi.

In caso di perdita della qualifica durante l'anno associativo le quote versate non verranno rimborsate e da

fine anno l' Associato non potrà più fruire dei servizi prestati dalla FIAM,

Art. 13. Perdita della qualifica di socio di un Ente Associato

La qualifica di socio facente parte di un Ente Associato si perde:

13.1. per gravi inadempienze sportive e/o amministrative e/o morali,

14.2. per aver agito in contrasto con lo Statuto della FIAM,

15.3. per non avere osservato volontariamente le direttive della FIAM,

Il socio colpito da detto provvedimento, potrà ricorrere entro 30 giorni dall'avvenuta notifica al Collegio dei Probiviri della FIAM. Le decisioni così prese sono insindacabili e il socio dell'Ente Associato rinuncia fin d'ora a ricorrere in altre sedi.

In caso di perdita della qualifica di Socio di Ente Associato la quota associativa versata non verrà rimborsata ed a fine anno il socio non potrà più fruire dei servizi ricevuti,

Art. 14 - Rappresentanza degli Enti Associati

Purché legalmente in carica, sono legittimati a rappresentare i singoli Enti Associati il Presidente di ogni Associazione iscritta alla FIAM che svolga l'attività statutaria,

Il Presidente della Associazione può delegare per iscritto ad altro proprio socio la rappresentanza nella FIAM ma non in occasione della tornata elettorale.

In sede elettorale i Presidenti delle Associazioni hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei soci iscritti.

L'Ente Associato, per godere del diritto di voto, deve avere versato, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della FIAM, la quota associativa richiesta.

Art. 15 - Organi della FIAM

Gli organi della FIAM sono:

15.1. l'Assemblea dei soci

15.2. il Presidente

15.3. il Consiglio Direttivo

15.4. il Collegio dei Revisori dei Conti

15.5. il Collegio dei Probiviri

15.6. la Commissione Tecnica/Sportiva e le altre Commissioni previste all'art. 19

15.7. il segretario generale

15.8. il tesoriere (qualora tale funzione non sia espletata dal segretario generale),

15.9. il responsabile delle pubbliche relazioni,

15.10. i collaboratori amministrativi.

16 - Assemblea

Funzionamento dell'Assemblea:

16.1. L'Assemblea è il massimo organo della FIAM ed è costituita dal Presidente dell'Associazione, che la presiede normalmente, eccetto che nella sessione elettorale e che deve astenersi dalle votazioni concernenti i bilanci, dai membri del Consiglio Direttivo, che devono astenersi dalle votazioni concernenti i bilanci, dagli associati o dai Legali rappresentanti delle Associazioni affiliate, dai Delegati Regionali,

16.2. i Presidenti/legali rappresentanti delle Associazioni affiliate anche con incarico di Delegato Regionale votano solo come Presidenti,

16.3. ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto,

16.4. l'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, possiede ed esercita tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali,

16.5. per l'esercizio del voto non sono ammesse deleghe,

16.6. l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in forma ordinaria entro il mese di aprile per deliberare sul conto consuntivo, su quello di previsione per l'anno successivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente nonché su altre eventuali materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo,

16.7. le votazioni, di norma, avvengono a scrutinio segreto ma possono essere anche palesi previa approvazione dell'Assemblea,

16.8. l'Assemblea in forma straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto Ordine del Giorno, da almeno un terzo dei soci,

16.9. la convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera raccomandata od e-mail anche non certificata ad ogni componente dell'Assemblea stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Detto avviso ha uguale valenza di quello inviato ad ogni componente dell'Assemblea anche quando appare sul sito web della FIAM. L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione,

16.10. l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della stessa. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti,

16.11. nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede,

16.12. è ammesso l'esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 6 dell'art. 2538 CC.

17 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea, anche in forma straordinaria,

17.1. elegge, in seduta elettorale, il Presidente della Assemblea, la Commissione Temporanea cui demandare le incombenze relative alle votazioni, compresa la verifica dei poteri,

17.2. elegge il Presidente della FIAM. Se in presenza di più di due candidati nessuno raggiunge la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti,

17.3. elegge 5 (cinque) membri del Consiglio Direttivo,

17.4. elegge, se necessario, i 3 (tre) membri del Collegio dei Revisori dei Conti,

17.5. elegge i 3 (tre) membri del Collegio dei Probiviri,

- 17.6. delibera in ordine al bilancio consuntivo, a quello preventivo e alla relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente,
- 17.7. ratifica i termini finanziari della quota Associativa (distinta tra quota di ingresso "una tantum" e quota di affiliazione annuale relativa a ciascun Ente Associato) alla FIAM e degli eventuali rimborsi relativi alle cariche sociali, agli organi collegiali e agli incarichi conferiti,
- 17.8. approva il regolamento per la gestione contabile e finanziaria della FIAM, predisposto dal Consiglio Direttivo e delibera su quanto statutariamente è di propria competenza e su quanto è stato iscritto all'ordine del giorno delle convocazioni straordinarie,
- 17.9. ratifica ogni provvedimento straordinario preso dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri
- 17.10. ratifica il numero e le relative qualifiche di eventuali assunzioni di collaboratori,
- 17.11. delibera in ordine a partecipazione in imprese editoriali attinenti l'attività statutaria,
- 17.12. approva, a maggioranza, eventuali modifiche di Statuto, con il "quorum" dei due terzi degli aventi diritto al voto,
- 17.13. delibera, a maggioranza, in ordine ad elezioni anticipate con il "quorum" della metà degli aventi diritto,
- 17.14. delibera, a maggioranza, in ordine allo scioglimento della FIAM con il "quorum" della metà più uno degli aventi diritto.

18 - Candidature alle cariche sociali

Possono presentare la candidatura alle cariche sociali:

- 18.1. tutte le persone maggiorenni associate residenti in Italia e i soci che appartengono ad un Ente Associato, con una anzianità, senza soluzione di continuità, di almeno un biennio,
- 18.2. tale appartenenza deve essere comprovata per iscritto dall'Ente Associato alla FIAM di cui è socio,
- 18.3. detti candidati dovranno autocertificare la propria incensuratezza e fornire il proprio curriculum professionale, nonché quello sportivo e/o organizzativo maturato nell'arte della attività modellistica,
- 18.4. le candidature ad ognuna delle cariche elettive suddette devono essere indirizzate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettorale, al Collegio dei Probiviri della FIAM, che provvederà al vaglio delle stesse. Nel caso di non accettazione, ne verranno motivate per iscritto le ragioni. Le decisioni prese sono insindacabili,
- 18.5. le cariche elettive previste dal presente Statuto, tranne quella dei Delegati Regionali o provinciali, sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito degli Enti Associati alla FIAM.

19 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, attua la politica dettata dall'Assemblea, cui risponde del proprio operato. Esso è così composto:

- 19.1. dal Presidente della FIAM che lo presiede e lo convoca per iscritto e comunque con avviso esposto nella sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione,
- 19.2. da 5 (cinque) consiglieri eletti dall'Assemblea, fra cui il Consiglio elegge il Vicepresidente della FIAM,
- 19.3. tra i cinque consiglieri suddetti 1 (uno) è il rappresentante dei Delegati Regionali, proposto per referendum tra i Delegati Regionali esistenti e successivamente eletto in Assemblea, 1 (uno) è il rappresentante dei Presidenti degli Enti Associati proposto per referendum tra i Presidenti degli Enti Associati e successivamente eletto in Assemblea mentre i rimanenti non devono avere altre cariche all'interno della FIAM o degli Enti Associati,
- 19.4. il segretario generale della FIAM esercita eventualmente le funzioni di segretario generale del Consiglio Direttivo,
- 19.5. il Consiglio dura in carica quattro anni ed i consiglieri possono essere rieletti anche successivamente,
- 19.6. il Consiglio deve riunirsi, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno ed ogni volta che ne sia richiesta la convocazione da almeno tre consiglieri. Ogni convocazione deve essere accompagnata dall' "ordine del giorno",
- 19.7. le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno 3 consiglieri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede,
- 19.8. in caso di dimissioni o di grave impedimento dei consiglieri eletti subentrano i primi dei non eletti. In caso contrario il rimpiazzo dei posti lasciati vacanti verrà effettuato mediante apposite elezioni da tenere durante la prima Assemblea utile,
- 19.9. ogni surroga, eventualmente intervenuta durante il mandato quadriennale, comporta decadenza al termine del mandato stesso,
- 19.10. le dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri determinano la decadenza del Consiglio. Il Presidente convoca la l'Assemblea Elettorale entro centoottanta giorni dall'evento che ha determinato la decadenza,
- 19.11. è causa di decadenza immediata del Consiglio e del Presidente la mancata approvazione, da parte dell'Assemblea, dell'annuale relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo
- 19.12. in caso di parità di voti, la relazione si intende approvata,
- 19.13. in caso di impedimento temporaneo del Presidente, subentra, nella funzione, il Vicepresidente,
- 19.14. in caso di impedimento definitivo del Presidente, decade il Consiglio, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente. Qualora anche quest'ultimo risulti impedito, subentra il consigliere più anziano tra quelli in carica. La convocazione dell'Assemblea elettorale deve essere effettuata entro centoottanta giorni dall'evento,

19.15. in caso di attuazione di quanto previsto dall'art. 14.11. e 14,14, l'Assemblea nomina un commissario per l'ordinaria amministrazione che dovrà convocare una nuova assemblea.

20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 20.1. almeno un mese prima della data stabilita per l'Assemblea Nazionale deve predisporre il bilancio consuntivo e di previsione nonché il programma di massima per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Eventuali successive variazioni che non superino il 40% del preventivo del bilancio approvato come sopra si danno come approvate senza ulteriore ratifica da parte dell'Assemblea,
- 20.2. stabilisce l'importo ed i termini di versamento delle quote di associazioni.,
- 20.3. dispone controlli ed ispezioni presso gli Enti Associati e può nominare commissari "ad acta" per risolvere le controversie fra gli Enti Associati, con provvedimenti per i quali è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della FIAM,
- 20.4. delibera provvedimenti di amnistia e indulto in ordine a provvedimenti disciplinari definitivi comminati agli Enti Associati ed ai relativi soci, stabilendone i relativi termini,
- 20.5. dispone in ordine alle assunzioni ed alla cessazione del rapporto con gli eventuali collaboratori,
- 20.6. nomina e revoca il segretario generale e il tesoriere, cui affidare la gestione finanziaria e patrimoniale della FIAM,
- 20.7. nomina e revoca i componenti delle commissioni di cui al successivo art. 19,
- 20.8. istituisce fondi di dotazione per le commissioni di cui al punto precedente in conformità al bilancio di previsione approvato,
- 20.9. stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni delle commissioni e degli uffici di rappresentanza,
- 20.10. adotta i provvedimenti tesi al buon funzionamento della FIAM e alla realizzazione dei programmi deliberati, nel rispetto delle disposizioni statutarie,
- 20.11. esamina entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa e ratifica, ove ricorrano i termini statutari, le domande di affiliazione alla FIAM presentate dagli enti aventi le caratteristiche di cui al presente Statuto,
- 20.12. stabilisce gli eventuali emolumenti e/o rimborsi spese spettanti ai membri degli organi sociali e a tutti coloro che, su richiesta del Consiglio Direttivo, si impegnano per la FIAM,
- 20.13. esercita l'ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon andamento della FIAM, in forma collegiale o delegando tutti od alcuni poteri di gestione al Presidente,
- 20.14. decide la convocazione dell'Assemblea Nazionale in forma ordinaria e, ogni qualvolta lo reputi necessario, in forma straordinaria,
- 20.15. delibera in ordine alla revoca della qualifica di Ente Associato di quella Associazione o del relativo socio così come previsto dall' art. 7

21 - Il Presidente

Il Presidente della FIAM:

- 21.1. ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti di gestione nei limiti dei poteri lui attribuiti dal Consiglio Direttivo,
- 21.2. sovrintende ed è responsabile nei confronti dei Soci, dell'Assemblea Nazionale e di terzi del buon funzionamento della FIAM stessa,
- 21.3. dura in carica quattro anni e può essere rieletto per ulteriori due mandati consecutivi,
- 21.4. attua le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo mediante opportuni provvedimenti,
- 21.5. cura i rapporti con le altre organizzazioni consimili e con altri organismi internazionali similari,
- 21.6. in caso di urgenza e di incontingibilità, può adottare provvedimenti attraverso "delibere presidenziali", da sottoporre a ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, a seconda delle rispettive competenze,
- 21.7. può delegare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a soci di sua fiducia di cui ne rimane responsabile a tutti gli effetti.

22 - Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei revisori dei Conti, ove eletto:

- 22.1. è composto da tre membri effettivi ed uno supplente,
- 22.2. il Presidente del Collegio convoca le riunioni che hanno validità con la presenza di almeno due membri. I relativi verbali devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della Federazione,
- 22.3. i Revisori possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo della FIAM senza diritto di voto,
- 23.4. il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della FIAM, esamina i bilanci, i conti consuntivi, da sottoporre al Consiglio Direttivo o all'Assemblea .
- 23.5. il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e non decade nei casi previsti di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente della FIAM ed i suoi componenti possono essere rieletti,
- 24.6. impedimenti o vacanze tali da compromettere il funzionamento del Collegio, comportano il rinnovo del Collegio stesso attraverso elezioni e nuove nomine in occasione della prima Assemblea utile,
- 24.7. la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica Associativa all'interno della FIAM

25 - Il Collegio dei Probiviri

- 25.1. il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente eletti dall'Assemblea,
- 25.2. i membri effettivi eleggono, fra loro, il Presidente, che cura l'istruzione delle pratiche e convoca le riunioni quando necessario,
- 25.3. le riunioni sono valide con la presenza di almeno due membri tra cui il Presidente,
- 25.4. la carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica Associativa all'interno della FIAM,
- 26.5. il Collegio è competente a decidere in modo definitivo sui ricorsi presentati dagli Enti Associati e dai relativi soci nei confronti dei quali sia stato preso

- dalla FIAM un provvedimento disciplinare tranne che per morosità,
- 26.6. il Collegio esamina le candidature elettorali e qualora ritenga a suo insindacabile giudizio di non accettare una o più candidature deve darne motivazione scritta al/ai proponente,
- 26.7. il Collegio decide sulle controversie tra la FIAM e gli Enti Associati, tra gli Enti Associati ed i propri soci, tra la FIAM ed i soci degli Enti Associati e sui provvedimenti disciplinari inflitti dalla FIAM. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti in causa che rinunciano fin d'ora a ricorrere in altre sedi,
- 26.8. il Collegio resta in carica quattro anni e non decade nei casi previsti di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente della FIAM,
- 26.9. verificandosi impedimenti o vacanze tali da compromettere la funzionalità del Collegio, si procede al rinnovo mediante elezioni e nuove nomine in occasione della prima Assemblea utile.

27 - Le commissioni

Possono essere istituite, in seno alla FIAM, le seguenti Commissioni Consultive anche con durata temporanea:

- 27.1. Commissione Tecnica/Sportiva, in seno alla quale individuare un commissario tecnico per ogni specialità modellistica
- 27.2. Commissione Stampa e Propaganda
- 27.3. Commissione Scuole
- 27.4. Commissione Sicurezza,
- 27.5. Commissione Giovani
- 27.6. tutte le Commissioni, che in casi particolari possono essere anche accorpate, sono presiedute da un consigliere eletto e sono composte, come minimo, da altri due membri nominati dal Consiglio Direttivo della FIAM, che formula le attribuzioni ed i regolamenti delle commissioni stesse con apposita delibera,
- 27.7. le Commissioni hanno funzioni propositive e consultive. I loro Presidenti, diverranno consulenti del Presidente della FIAM e lavoreranno a stretto contatto con il Consiglio Direttivo.

28 - Il Segretario Generale

Il Segretario generale della FIAM è a capo degli uffici e dei servizi della FIAM, partecipa all'Assemblea ed eventualmente alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, cura la redazione dei relativi verbali, che controfirma, coordina il lavoro di tutte le commissioni, può svolgere, su proposta del Consiglio, anche le mansioni di tesoriere ed il suo rapporto di impiego e di trattamento economico sono stabiliti in conformità ai disposti del Consiglio Direttivo,

29 - Entrate

Le entrate della FIAM sono costituite da:

- 29.1. le quote associative (di ingresso "una tantum" e di affiliazione annuale) annuali che sono intrasmissibili,
- 29.2. gli interessi per depositi, possesso titoli e le rendite derivanti dalla gestione patrimoniale,
- 29.3. i contributi e le donazioni erogati da privati, da amministrazioni pubbliche o private,

- 29.4. i proventi derivanti da servizi espletati,
- 29.5. ogni altro eventuale provento.

30 - Patrimonio

Il patrimonio della FIAM

- 30.1. comprende i beni immobili e mobili e tutti gli altri valori che la stessa acquisisca in proprietà a seguito di acquisti, lasciti e donazioni,
- 30.2. i fondi disponibili del patrimonio sono investiti in beni strumentali, mobili ed immobili e in attività che abbiano sostanziale attinenza con i compiti statutari della FIAM

31 - Gestione amministrativa

- 31.1. per la gestione finanziaria e contabile della FIAM si applicano le norme varate dal Consiglio Direttivo,
- 31.2. i fondi occorrenti per l'ordinaria e straordinaria gestione sono depositati a nome della FIAM a firma del Presidente o di suo sostituto presso uno o più istituti di credito o le Poste Italiane scelti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo,
- 31.3. l'anno amministrativo coincide con l'anno solare,
- 31.4. tutte le entrate e uscite devono essere riportate in un unico bilancio della FIAM.

32 - Scioglimento della FIAM

In caso di scioglimento della FIAM, deliberato dall'Assemblea, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo disposizioni dell'Assemblea ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.